



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione I Civile

Il Giudice dott.ssa Silvia Bianchi

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 28.10.2025, con cui ~~Elina Sal...~~ ha chiesto di essere ammessa alla procedura di esdebitazione *ex art. 283 ccii*;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, avendo la ricorrente la propria residenza in Cona (VE);

rilevato che la ricorrente, persona fisica, può accedere alla procedura di cui all'art. 283 ccii, trattandosi di soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione coatta amministrativa o alle diverse procedure liquidatorie previste dalle leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

rilevato che la stessa non risulta avere mai fatto ricorso alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente;

considerato che l'istante, la quale non possiede beni mobili o immobili, non appare in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, posto che, a fronte di una esposizione debitoria pari a complessivi € 80.000,00 circa (cfr. relazione dell'OCC), gode solamente di un importo mensile di euro € 300,00-350,00 a fronte di lavori saltuari (pulizie) e di € 200,00 mensili corrisposti dall'ex marito per il mantenimento del figlio minore residente con la madre;

rilevato che, per il resto, la sig.ra ~~Sal...~~ viene aiutata economicamente dai genitori, i quali le hanno messo altresì a disposizione una abitazione a titolo di comodato gratuito;

rilevato, poi, che la ricorrente non risulta possedere ulteriori risparmi;

rilevato che non sono emersi atti in frode compiuti dalla sig.ra ~~Salmaso~~;

ritenuto, al contempo, che l'indebitamento non appare essersi formato per dolo o colpa grave dell'istante, la quale ha contratto i debiti più rilevanti quando la stessa e l'allora marito lavoravano entrambi ed erano, quindi, in grado di fare fronte alle rate dei mutui;

ritenuto che l'indebitamento è dipeso dalla perdita del lavoro della sig.ra ~~Salmaso~~, dalle scelte lavorative sbagliate compiute dall'allora marito, il quale ha lasciato il lavoro per trasferirsi negli Stati Uniti, e, a valle, dalla successiva separazione dei coniugi;

ritenuto, poi, che la sig.ra ~~Salmaso~~ debba ad oggi occuparsi del figlio minore e soprattutto dei genitori malati, di tal ch  la stessa non   in grado di ricercare una occupazione stabile e remunerativa cos  da ottenere un introito sufficiente a mantenersi e a far fronte ai debiti maturati;

visto l'art. 283 ccii;

P.Q.M.

- dichiara l'esdebitazione di ~~Salmaso Elena~~, nata a ~~Biadene di Stura (TO)~~ il ~~03.01.1978~~ Cod. Fisc.

~~04145790153~~ residente in ~~Conegliano~~ (VE), ~~Via Milano 20~~, fatto salvo l'obbligo a suo carico del pagamento dei debiti, entro quattro anni dal presente decreto, nel caso in cui sopravvengano utilit  rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al 10 per cento (si specifica che non sono considerate utilit , ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati);

- dispone che la ricorrente: a) renda, con cadenza annuale, a pena di revoca del beneficio, dichiarazione relativa alle eventuali sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 ccii, accompagnata dall'estratto conto dello strumento bancario o postale utilizzato per la gestione delle entrate e delle spese, nonch  eventuali variazioni rilevanti, compresa la variazione del detto strumento bancario o postale; b) renda la detta dichiarazione all'OCC entro il mese di settembre di ciascun anno; c) la dichiarazione di cui al punto a) dovr  essere anticipata comunque nel momento in cui si manifestino eventuali sopravvenienze immediatamente e sicuramente rilevati ai sensi dell'art. 283 co. 1 e 2 ccii;

- dispone che l'OCC vigili nel quadriennio sul corretto adempimento degli obblighi sopra indicati a carico del debitore e comunichi immediatamente il verificarsi delle condizioni di cui all'art. 283 co. 1 e 2 ccii;
- dispone che l'OCC presenti una relazione annuale relativa all'andamento della procedura;
- dispone che il presente provvedimento sia pubblicato, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Venezia, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari;
- dispone che l'O.C.C. comunichi il presente provvedimento al debitore e a tutti i creditori, a mezzo pec ovvero con ottenimento comunque di ricevuta, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso a cura della Cancelleria, con avviso della facoltà di presentare opposizione ai sensi dell'art. 283 co. 8 ccii.

Si comunichi al PM e all'O.C.C..

Venezia, 31.10.2025

Il G.D.

Dott.ssa Silvia Bianchi